

Avv. Carmine Medici

Patrocinante dinanzi alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori
via on.le F. Napolitano, n. 103 - 80035 - Nola (NA) - Piazzale Clodio, n. 18 - 00195 - Roma
tel. 081/510.57.58 - fax 081/019.74.52
avvocatomedici@gmail.com - carmine.medici@pecavvocatinola.it

Al Direttore dell'Agenzia delle Entrate

Via Clodio Clodio, n. 123 C/D
00145 - Roma

All'Agenzia delle Entrate

Direzione Centrale del Personale

Via Giorgione, 159
00147 - Roma

Al Responsabile della Trasparenza

Dott. Roberto Egidi
entrate.responsabile.trasparenza@agenziaentrate.it

Nola, 23/12/2015

Oggetto: Dirpubblica c/ Agenzia delle Entrate: procedura selettiva di interpello per l'attribuzione di 189 posizioni organizzative speciali di livello non dirigenziale (POS) – Ordinanza del T.A.R. Lazio – Roma, sez. III, 17 dicembre 2015, n. 5696 – Integrazione del contraddittorio mediante pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate – Indicazione delle modalità.

Ad istanza della **Dirpubblica (Federazione del Pubblico Impiego)**, in persona del Segretario Generale p.t. e legale rapp.te, il dott. Giancarlo Barra, rapp.to e difeso, nel giudizio pendente dinanzi al T.A.R. Lazio – Roma ed ivi iscritto al n. R.G. 14044/15, dal sottoscritto avv. Carmine Medici, presso il cui studio in **Nola (NA), alla via on.le Francesco Napolitano, n. 103** (p.e.c.: carminemedici@pecavvocatinola.it; fax: 081/0197452) è elett.te dom.to ai soli fini del presente atto

Premesso

1. - Che, con ricorso iscritto al n. R.G. 14044/15, la Dirpubblica ha impugnato dinanzi al T.A.R. Lazio – Roma gli atti concernenti la procedura selettiva di interpello per l'attribuzione di 189 posizioni organizzative speciali di livello non dirigenziale (POS);
2. - che, proposta successivamente istanza di sospensiva, con ordinanza 17 dicembre 2015, n. 5696, la Sezione III del T.A.R. Lazio – Roma, «ritenuta la

propria giurisdizione e competenza», ha «ritenuto che le ragioni esposte dalla ricorrente a sostegno della richiesta cautelare possano trovare adeguata tutela mediante la fissazione dell'udienza di trattazione del ricorso nel merito ai sensi dell'art. 55 comma X del c.p.a.»;

3. - che, come stabilisce l'art. 55, co. 10, c.p.a., *«il tribunale amministrativo regionale, in sede cautelare, se ritiene che le esigenze del ricorrente siano apprezzabili favorevolmente e tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio di merito, fissa con ordinanza collegiale la data della discussione del ricorso di merito»*;
4. - che, quindi, con la predetta ordinanza 17 dicembre 2015, n. 5696, il collegio ha fissato l'udienza di trattazione di merito per il giorno 22/6/2016, ritenendo, altresì, «necessario che la parte ricorrente proceda ad integrare il contraddittorio con i 189 titolari delle posizioni organizzative oggetto del ricorso, individuati dall'Agenzia delle Entrate il 15.12.2015 (come documentato nel corso dell'odierna camera di consiglio) o con gli eventuali subentranti in caso di rinuncia dei designati»;
5. - che, difatti, con nota prot. n. 0159833 del 15/12/2015, prodotta nel corso della C.d.C. del 16/12/2015, il Direttore Centrale del Personale comunicava all'Avvocatura Generale dello Stato che il Direttore dell'Agenzia «ha provveduto al conferimento delle nomine ai funzionari individuati all'esito della selezione»;
6. - che, tuttavia, dalle informazioni assunte dalla Dirpubblica, non risulta confermato che, alla data della predetta nota prot. n. 0159833 del 15/12/2015, siano stati effettivamente conferiti gli incarichi di posizione organizzativa speciale di livello non dirigenziale (POS). come, d'altra parte, sembrerebbe confermato dalla consultazione della Sezione *“Amministrazione trasparente”* del sito istituzionale dell'Agenzia delle Entrate, dove, nella sotto-sezione *“personale”*, alla voce *“posizioni organizzative”*, sono riportati i curricula dei funzionari ai quali sono state conferite posizioni organizzative in epoca precedente all'avviso della procedura per cui è causa;
7. - che, pertanto, anche ai fini dell'integrazione del contraddittorio così come disposto con ordinanza 17 dicembre 2015, n. 5696, è necessario acquisire informazioni certe in ordine all'individuazione dei 189 funzionari ai quali siano

stati conferiti gli incarichi di posizione organizzativa speciale di livello non dirigenziale (POS), con indicazione degli estremi precisi del provvedimento di conferimento dei predetti incarichi.

Considerato

- Che, come stabilito dal T.A.R. Lazio – Roma, sez. III, con ordinanza del 17 dicembre 2015, n. 5696, l'integrazione del contraddittorio «potrà essere effettuata mediante notifica individuale oppure mediante notifica per pubblici proclami da effettuarsi, alternativamente: A) mediante pubblicazione nella Parte Seconda della Gazzetta Ufficiale della Repubblica... B) Oppure: ... [mediante] la pubblicazione del ricorso nel testo integrale, nonché dell'elenco nominativo dei soggetti controinteressati, sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte», ritenendo il Collegio applicabili l'art. 52 c.p.a. e l'art. 151 c.p.c. «per esigenze di effettività della tutela giurisdizionale»;
- che la Dirpubblica intende avvalersi, ai fini dell'integrazione del contraddittorio, di quest'ultima opzione, costituita dalla pubblicazione del ricorso nel testo integrale nonché dell'elenco nominativo dei soggetti controinteressati sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate;
- che, con riferimento alle modalità con le quali dovrà procedersi all'integrazione del contraddittorio, il Collegio ha stabilito che:
 - «la notifica potrà essere effettuata mediante la pubblicazione (previa consegna del ricorso e dell'elenco dei controinteressati da parte ricorrente sul supporto cartaceo o informatico indicato dall'amministrazione) sul sito internet dell'Amministrazione del testo integrale del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza della Terza Sezione del TAR Lazio del ..., n. ..., (di cui dovranno essere inseriti gli estremi);
l'Amministrazione non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso nonché le notizie e gli atti, relativi alla presente controversia;

- l'Amministrazione dovrà rilasciare a parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dell'elenco integrati dall'avviso;
- la medesima Amministrazione dovrà inoltre curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica" dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale è stato pubblicato il ricorso e l'elenco integrati dall'avviso»;
- che, infine, come ha stabilito ancora in Collegio, «in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia la Sezione ritiene di poter fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dall'amministrazione medesima, in € 50,00 (euro cinquanta) per l'attività di pubblicazione del ricorso sul sito»;
- che, come ancora stabilito con ordinanza del 17 dicembre 2015, n. 5696, «la estensione del contraddittorio [dovrà] avvenire nel termine perentorio di venti giorni dalla ricezione della presente, con deposito della prova delle intervenute pubblicazioni entro il termine perentorio di ulteriori venti giorni».

-:-:- -:-:- -:-:-

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto, il sottoscritto difensore, in nome e per conto della Dirpubblica,

Invita

Codesta spett.le Agenzia delle Entrate affinché provveda, con urgenza, a fornire le indicazioni necessarie all'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti destinatari degli incarichi di posizione organizzativa speciale di livello non dirigenziale (POS) mediante per la pubblicazione del testo integrale del ricorso nonché dell'elenco nominativo dei soggetti controinteressati (integrato dall' avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della predetta ordinanza), sul sito *internet* della stessa Agenzia, la quale dovrà provvedervi entro il termine del 6/1/2016 (prorogato di diritto al giorno 7/1/2016), rilasciando al sottoscritto difensore un attestato di conferma dell'avvenuta pubblicazione, che lo stesso dovrà depositare entro l'ulteriore termine del 26/1/2016.

In particolare, le predette indicazioni dovranno riguardare:

- i nominativi dei 189 funzionari ai quali siano stati incarichi di posizione organizzativa speciale di livello non dirigenziale (POS), con l'ulteriore

indicazione degli estremi dei singoli provvedimenti di conferimento dei relativi incarichi, e ciò al fine di consentire la predisposizione, sulla base di dati certi, dell'elenco dei controinteressati nei cui confronti dovrà essere integrato il contraddittorio;

- il tipo di supporto, cartaceo o informatico (con specificazione del formato: per es., pdf.), del testo del ricorso e dell'elenco dei controinteressati integrato dal prescritto avviso;
- le modalità di consegna del testo del ricorso e dell'elenco dei controinteressati integrato dal prescritto avviso;
- le modalità di versamento dell'importo di € 50,00 dovuto per le attività di pubblicazione sul sito.

Codesta spett.le Agenzia vorrà anche comunicare il nominativo del responsabile del presente procedimento di pubblicazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della legge n. 241 del 1990 e succ. int. e mod.

Si ribadisce la necessità che le predette informazioni vengano comunicate con estrema urgenza, considerato che, come stabilito con ordinanza del 17 dicembre 2015, n. 5696, l'integrazione del contraddittorio dovrà avvenire entro il termine perentorio del 7/1/2016.

avv. Carmine Medici

